



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – I SEZIONE CIVILE



ORDINANZA

(ALL'ESITO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA CON TERMINE AL 23/1/2026)

L'eccezione di compromesso invocata da parte convenuta è fondata.

L'atto costitutivo della società "Idea Moto" prevede, all'art. 12, che *"qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga tra i soci e la società, l'Organo Amministrativo, di liquidazione, o i membri di tali Organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od Organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente atto, e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro unico che giudica ritualmente e secondo diritto e, comunque, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dall'accettazione dell'incarico arbitrale. L'arbitro è nominato dal Presidente della Camera di Commercio della Provincia ove la società ha la sua sede legale. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale."*

La convenuta ha ritualmente invocato tale clausola, e l'oggetto delle domande avanzate da parte attrice rientrano senz'altro nell'ambito di applicazione di tale articolo.

L'attore, pur chiedendo di disattendere l'eccezione, non ha presentato argomenti volti a contrastarla, affermando anzi di essere consapevole dell'esistenza di tale previsione, ma di aver agito innanzi al Tribunale in quanto le parti si erano accordate per rinunciare al compromesso. Non è stata, tuttavia, fornita prova di tale circostanza, contestata dalla convenuta.

Trattandosi di arbitrato rituale, va quindi dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite per questa fase del giudizio.

P.Q.M.

-dichiara l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia per essere competente l'arbitro individuato dall'art. 12 dell'atto costitutivo della società Idea Moto;

-assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione;

-condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.470 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.

Si comunichi.

REGGIO EMILIA, 29/01/2026

Il Giudice
Lorenzo Meoli